

A chi rivolgersi

Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di
Milano, iscritto al n. 34 Registro Ministero Giustizia

1° piano Palazzo di Giustizia
Corso di Porta Vittoria (Largo Biagi) - 20122 Milano
da lunedì a giovedì - ore 9.00/13.00 su appuntamento

Possibilità anche di appuntamenti telefonici
e in zoom previa richiesta

mail: occ@ordineavvocatimilano.it
pec: occ@cert.ordineavvocatimilano.it
Tel. 02 5492921



UNO STRUMENTO CONTRO IL SOVRAINDEBITAMENTO

Come affrontare e risolvere la crisi

Per informazioni:
www.ordineavvocatimilano.it



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

La composizione della crisi da sovraindebitamento

(Codice della crisi C.C.I.I.)

Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Cosa stabilisce la legge?

Il Codice della Crisi (ex legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- | Persone fisiche.
- | Società ed enti che non svolgono attività di impresa.
- | Imprenditori o enti privati non commerciali.
- | Imprenditori commerciali privi dei requisiti previsti dall'art.1 L.F.
- | Imprenditori agricoli.
- | Start-up innovative.
- | Professionisti.

Cosa può fare Il soggetto sovraindebitato?

- | Può concludere con i creditori un concordato minore.
- | Può concludere con i creditori una ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- | Può accedere alla liquidazione controllata.
- | Può accedere alla esdebitazione del debitore incapiente.

Gli Organismi di composizione della crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate del Codice della crisi (C.C.I.I.) deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

L'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano è iscritto al numero 34 del Registro.